



Associazione
LAVORO&WELFARE

Regolamento della Associazione Lavoro & Welfare

Art. 1 Validità

Il presente regolamento forma parte integrante dello Statuto della Associazione e potrà essere modificato o integrato solo per iscritto, con deliberazione del Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 lettera g) dello Statuto.

Art. 2 Adesione all'associazione

Oltre alle categorie di soci disciplinate dall'art. 4 dello statuto, è istituita la categoria degli "Aderenti", costituita dai simpatizzanti che, non intendendo diventare soci, desiderino partecipare alle iniziative della associazione e versino un contributo di Euro 5,00. La qualità di aderente non dà diritto all'elettorato attivo e passivo né agli altri diritti di socio.

Art.3 Diritti di socio

Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 4 Rapporti tra la sede nazionale e le sedi territoriali

4.1 Le sedi territoriali dell'associazione sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, in conformità all'art 1 dello statuto. La deliberazione suddetta è inviata, a cura del Segretario Generale, ai referenti delle singole regioni interessate, che provvedono in apposita riunione a costituire il comitato di coordinamento e ad inviare al Segretario Generale i nominativi dei componenti e del coordinatore eletto a maggioranza dal comitato, nonché l'indirizzo della sede, se disponibile.

4.2 Il coordinatore del comitato è responsabile verso la sede nazionale dell'attività svolta dalla sede territoriale ed all'uopo si coordina con il Responsabile nazionale dell'organizzazione, seguendo le direttive generali del Presidente.

4.3 Il Segretario Generale, applicando le direttive del Presidente, coordina le sedi territoriali, della cui attività riferisce al consiglio direttivo. All'uopo, il Responsabile della organizzazione ottimizza il calendario e i temi degli eventi di iniziativa territoriale, riferendo puntualmente al Segretario Generale e al Presidente. A tal fine il coordinatore del comitato regionale comunicherà preventivamente al Responsabile della organizzazione la proposta di convegno o di iniziativa, anche per approvazione del layout, indicando anche i fondi per la copertura economica; laddove la sede territoriale richieda la partecipazione economica della associazione nazionale, è necessaria anche l'autorizzazione preventiva alla spesa del Tesoriere, che il coordinatore del comitato provvederà a richiedere. Il Segretario generale, il Presidente e il Responsabile nazionale dell'organizzazione riferiscono periodicamente al consiglio direttivo.

4.4 Le sedi territoriali provvedono a raccogliere le adesioni nella regione di competenza, utilizzando la scheda predisposta dalla sede nazionale e l'apposito bollettino di conto corrente postale. Gli originali della documentazione contabile sono intestati alla associazione e inviati a cura della sede territoriale al Tesoriere, nell'anno di competenza, sia che il pagamento sia stato effettuato dalla sede nazionale e sia che sia stato effettuato da quella territoriale.

Art. 5 Gruppi di Lavoro

5.1 I Gruppi di lavoro sono istituiti dal Consiglio Direttivo che provvede a nominare un Responsabile.

5.2 I Soci possono esprimere un'opzione per entrare a far parte di uno o più Gruppi di lavoro.

5.3 La partecipazione ai Gruppi è a titolo volontario e gratuito.

5.4 Gli elaborati e le proposte dei Gruppi di lavoro sono inviati al Segretario Generale per i successivi adempimenti.

Roma, 19 febbraio 2009